

# CITTÀ DI BUSCA

Provincia di Cuneo

## POLIZIAMUNICIPALE

C.A.P. 12022 - telef. 0171.948615 - fax 0171.948640 - P.Iva e C.F. 80003910041

N° 1851 Reg. Ordinanze

## IL SINDACO

Visto l'art. 50 comma 7 del decreto legislativo n. 267 in data 18 agosto 2000;  
Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;  
Vista la Legge Regionale 28/99;  
Vista la Legge Regionale 27/04;  
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 42 del 1 Marzo 2000;

## ORDINA

Che gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio, per l'anno 2011 sono determinati come segue:

### 1. Orario Giornaliero

L'orario di vendita è stabilito in 13 ore massime giornaliere da determinarsi, da parte dell'esercente, nell'ambito della fascia oraria dalle ore 7 alle ore 22.

### 2. Mezza giornata di chiusura infrasettimanale

La chiusura infrasettimanale di mezza giornata è obbligatoria e viene così articolata:

- SETTORE ALIMENTARE:

Chiusura il mercoledì o giovedì pomeriggio dalle ore 13.00;

- SETTORE NON ALIMENTARE

Chiusura il Sabato pomeriggio dalle ore 13.00 o il Lunedì Mattina fino alle ore 13.00;

L'operatore commerciale che intende assolvere all'obbligo della chiusura infrasettimanale in giorni diversi da quelli sopraindicati dovrà effettuare preventiva comunicazione scritta all'Ufficio Comunale indicando specificatamente la mezza giornata di chiusura prescelta ed impegnandosi al mantenimento del nuovo orario di apertura per un periodo non inferiore a 12 mesi.

Per tutti i settori l'obbligo della chiusura infrasettimanale è sospeso:

a) quando nella settimana ricorre un giorno festivo oltre la domenica;

b) nel mese di dicembre;

c) nella settimana nella quale insistono le seguenti ricorrenze:

- S. Valentino, Giovedì grasso, Festa della donna, Festa della mamma e la settimana antecedente la Pasqua;

Per il settore non alimentare l'obbligo della chiusura infrasettimanale del lunedì mattina è sospeso nei lunedì seguenti alle locali festività tradizionali di San Luigi e della Madonna.

### 3. Chiusure Domenicali e Festive

Gli esercizi commerciali osservano la chiusura domenicale e festiva salvo:

a) in caso di più di due festività consecutive gli esercizi del settore alimentare devono effettuare l'apertura durante la prima festività per almeno 3 ore antimeridiane;

b) durante il mese di dicembre nelle giornate domenicali e festive è consentita l'apertura a tutti gli esercizi commerciali;

c) Per l'anno 2011 sono individuate come segue le domeniche e festivi in cui è possibile per gli esercizi commerciali derogare dall'obbligo della chiusura:

|   |                      |                   |
|---|----------------------|-------------------|
| 1 | Giovedì 6 Gennaio    | Epifania          |
| 2 | Domenica 9 Gennaio   | Periodo Saldi     |
| 3 | Domenica 06 Febbraio | Carnevale a Busca |

|   |                      |   |
|---|----------------------|---|
| 4 | Domenica 24 Aprile   | Pasqua  |
| 5 | Domenica 03 Luglio   | Festa di San Luigi                              |
| 6 | Domenica 07 Agosto   | Festa della Madonnina                           |
| 7 | Domenica 14 Agosto   | Domenica antecedente ferragosto                 |
| 8 | Domenica 27 Novembre | Ultima domenica antecedente al mese di dicembre |

#### **Attività miste**

Quando l'esercizio commerciale svolga congiuntamente la vendita dei prodotti dei due settori Alimentare e Non Alimentare, devono essere osservate le disposizioni per il settore prevalente.

Nel caso in cui nell'esercizio commerciale siano svolte congiuntamente altre attività di vendita o di servizio soggette ad altre autorizzazioni (somministrazione di alimenti e bevande, vendita di generi di monopolio, di giornali, di carburanti, di attività artigianali e simili) nelle ore e nei giorni in cui è stabilita la chiusura degli esercizi, deve essere sospesa la vendita dei generi relativi all'attività commerciale.

#### **Eventi Particolari**

Nel caso di manifestazioni, eventi, iniziative o feste di carattere "rionale", promosse o organizzate cioè in ambiti urbani (vie o piazze) circoscritti, al fine di rivitalizzarli, riqualificarli o promuoverli – possono essere autorizzate protrazioni di orario o aperture straordinarie per gli Esercizi ubicati nelle vie e/o piazze interessate, previa valutazione degli eventi programmati e della loro valenza economica-sociale.

#### **Sfera di applicazione**

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 114/98 le disposizioni del presente provvedimento non si applicano alle seguenti tipologie di attività: le rivendite di generi di monopolio, agli esercizi di vendita interni a complessi alberghieri, alle rivendite di giornali, le gelaterie e gastronomie, le rosticcerie e pasticcerie, agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo ed artigianato locale, qualora le attività di vendita siano svolte in maniera esclusiva, prevalente o specializzata e le sale cinematografiche.

Le attività artigiane, industriali ed agricole, esercenti la vendita dei propri prodotti, fuori dai casi espressamente disciplinati, sono assimilate per quanto attiene al regime degli orari, agli esercizi commerciali.

#### **Pubblicità orario di apertura**

Tutti i titolari di attività commerciali, comprese le attività di commercio derivate da attività agricole, industriali e artigianali, sono tenuti a rendere noto al pubblico l'orario di apertura del proprio esercizio mediante l'esposizione di cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

#### **Sanzioni**

L'inosservanza delle disposizioni sopra riportate comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 22 del Decreto Legislativo 31/03/98 n. 114.

#### **Norme transitorie e finali.**

Il presente provvedimento entra in vigore il 1° Gennaio 2011 e revoca, annulla e sostituisce i precedenti provvedimenti comunali in materia.

Per quanto non espressamente previsto, deve farsi riferimento alle norme contenute nel D.Lgs. 31.3.1998 n. 114 ed alle L.R. Piemonte 28/99 e 27/04 e successive modifiche ed integrazioni.

Copia della presente ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio e debitamente pubblicizzata nonché inviata per opportuna conoscenza alla Stazione Carabinieri ed al Comando di Polizia Locale del Comune di Busca.

Busca lì, 28 Dicembre 2010



IL SINDACO  
GOSSO Luca